SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 905)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BORGHI e VIVIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1977

Modifica dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 1° dicembre 1956, n. 1426, che regola i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria, è largamente e vistosamente superata dalla vigente realtà remunerativa di ogni livello del mondo del lavoro.

I compensi previsti da tale legge sono assolutamente inadeguati.

Nella passata legislatura sono stati presentati disegni di legge e proposte di legge di iniziativa parlamentare. Commissioni costituite da rappresentanti di categorie professionali e da autorevoli esperti del Ministero di grazia e giustizia hanno esaminato ed indicato ragionevoli aggiornamenti, ma il risultato finale non è stato ancora raggiunto.

Questa situazione ingiusta è diventata insostenibile per evidenti motivi di equità.

La collaborazione del perito consulente del giudice è indispensabile e determinante sui problemi tecnico-scientifici interferenti o essenziali per giudizi obiettivi e pertinenti, per cui con il presente disegno di legge si intende dare un contributo per una decisione ragionevole.

Nella legislatura in corso sono già state presentate proposte parlamentari al riguardo.

I proponenti di questo disegno di legge, dopo attente analisi del problema, hanno individuato una soluzione che garantisca la esigenza di evitare aggravi finanziari allo Stato e la necessità di riconoscere il giusto compenso ai collaboratori della giustizia.

Il distinguere nettamente, tra le operazioni da eseguire su richiesta dell'autorità giudiziaria, i campi di prestazioni: in materia penale e in materia civile, consente di con-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

temperare le opposte esigenze e necessità tra Stato e consulenti del giudice.

L'onere delle prestazioni in materia civile è a carico delle parti in causa, e pertanto l'adeguamento del compenso del consulente del giudice, con il compenso che già spetta al consulente di parte, mediante l'applicazione della tariffa professionale in vigore, per le categorie di appartenenza del perito consulente, riconduce su un piano di pari dignità la prestazione, e ad un livello di equità il compenso spettante ad entrambi.

I compensi per le prestazioni in materia penale, nel presente disegno di legge, restano ancorati alle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, ed all'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 836, che ha sostituito l'articolo 5 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, anche se si riconosce la paradossale inadeguatezza ai tempi ed alla realtà economica attuale.

L'articolo unico del presente disegno di legge intende pertanto proporre « giustizia remunerativa » ai consulenti del giudice per le prestazioni professionali in materia civile.

I periti consulenti delle categorie interessate vedranno così riconosciuto, in materia civile, il diritto « di avere l'equivalente di quello che si dà ».

Onorevoli senatori, per questi motivi, chiediamo un giudizio positivo sul presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, viene sostituito dal seguente:

« Gli onorari, le vacazioni e le spese dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite per disposizione della autorità giudiziaria sono liquidati, in materia civile, in base alle tariffe in vigore per le rispettive categorie professionali e sono regolati, in materia penale, dalle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, e 6 della presente legge e di cui all'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 836 ».